



LE VIOLAZIONI

Sanzioni pesanti per chi non collabora

Il recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio ha consentito di rivedere la misura delle sanzioni (articolo 5 della legge 197/91) e ha ritoccato le procedure per il contenzioso. Mentre in precedenza le violazioni prevedevano solo il massimo della sanzione irrogabile, utilizzando la formula "fino" a una determinata percentuale dell'operazione, il decreto legislativo 56/04 ha introdotto i minimi.

Le infrazioni ai precetti di limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore entro la soglia dei 12.500 euro vengono oggi punite con sanzione pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito. L'omissa segnalazione di operazioni sospette (articolo 3 della legge antiriciclaggio) "costa" invece una sanzione amministrativa dal 5% fino alla metà del valore dell'operazione, sempre che il fatto non costituisca reato.

L'inserimento di una soglia minima elevata per l'omissione della segnalazione delle operazioni di sospetto riciclaggio, cui vengono chiamati anche i professionisti, è il monito che il legislatore ha inteso dare affinché la collaborazione delle categorie chiamate a dare ausilio al sistema di controllo non rimanga solo una petizione di principio.

È stato così previsto, tra l'altro, che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non deve essere superiore ai 12.500 euro e che i libretti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (14 marzo 2004) con saldo superiore dovessero essere estinti entro il 31 gennaio 2005. La violazione è punita, per importi fino a 250mila euro, con la sanzione amministrativa fino al 20% del saldo, per cifre superiori dal 20 al 40 per cento.

Una nuova sanzione riguarda poi gli obbligati (intermediari finanziari, professionisti eccetera) tenuti non solo alla segnalazione delle operazioni sospette ma anche a riferire delle infrazioni alle norme sulla circolazione del contante e dei titoli al portatore. Ove non provvedano entro 30 giorni a fare la comunicazione sul superamento dei limiti al ministero dell'Economia, gli obbligati sono passibili di sanzione amministrativa dal 3 al 30% del valore della transazione irregolare.

Ancora, per chi viola gli obblighi informativi

e di segnalazione di dati all'ufficio italiano cambi previsti dalla legge antiriciclaggio è stata introdotta una sanzione da 500 a 25mila euro. Il mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione delle operazioni anomale segnalate dagli intermediari è punito con la richiesta di pagamento di una somma da 5mila a 200mila euro.

L'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 56/2004 ha ampliato la platea di quanti sono tenuti all'accertamento delle violazioni, affidando l'onere alle "autorità di vigilanza di settore", cioè quelle preposte al controllo degli intermediari finanziari, delle assicurazioni, delle fiduciarie, dei concessionari della riscossione, delle società di revisione eccetera (Banca d'Italia, Consob, Isvap e così via); le "amministrazioni interessate", ossia le autorità competenti al rilascio di autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, alla tenuta di Albi e Registri (ministeri, autorità di pubblica sicurezza, Consigli nazionali degli Ordini professionali eccetera); l'ufficio italiano cambi e la Guardia di finanza.

Le autorità debbono accertare — in relazione ai compiti di servizio e nei limiti delle rispettive attribuzioni — le violazioni sulla limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore e quelle correlate, in generale, all'infrazione degli obblighi antiriciclaggio e devono provvedere alla contestazione secondo le

procedurali della legge 689/81, che contiene i principi generali del diritto sanzionatorio amministrativo.

L'avvio della procedura sanzionatoria è costituito dall'informativa che le autorità di vigilanza devono inoltrare al ministero dell'Economia entro 30 giorni dalla notizia delle infrazioni. Il procedimento prosegue con la contestazione della violazione ai trasgressori, che deve avvenire entro 90 giorni dall'accertamento per i residenti in Italia ed entro 360 per gli altri. Nei 30 giorni successivi alla notifica la parte interessata può produrre memorie difensive, documenti e chiedere di essere sentita. In esito alla difesa può essere disposta l'archiviazione ovvero l'irrogazione delle sanzioni. Con decreto del ministero dell'Economia, che costituisce titolo esecutivo, viene determinata la somma dovuta per la violazione.

LU. FE.

**Non avisare l'Uic
delle operazioni
anomale
può costare
fino a 25mila euro**